



Comune di Rubiera

C.a.p. 42048 - Provincia di Reggio Emilia

Via Emilia Est n.5 - tel.0522/62.22.11 - fax n.0522/62.89.78 - part. Iva 00441270352

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZIO COMMERCIO

Ord. n. 11/11.3.2

18 gennaio 2001

OGGETTO: Orari delle attività di commercio su aree pubbliche

IL SINDACO

VISTO l'art. 28 - comma 12 - del D. Lgs. 114/98 che demanda alle regioni la determinazione degli indirizzi in materia di orari di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche;

VISTO l'art. 1 - comma 2 - lettera C) della L.R. 25.6.1999, n. 12 e la conseguente deliberazione della G.R. n. 1368 del 26.7.1999 pubblicata sul B.U.R. n. 102 dell'11.8.1999 ed in particolare il punto 3 - lettera A) di detta deliberazione;

CONSIDERATO che gli orari attualmente in vigore sono funzionali sia all'utenza che alle esigenze degli operatori commerciali e che di conseguenza si ritiene opportuno confermarli nelle loro linee generali;

RITENUTO necessario disciplinare altresì gli orari dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

ACQUISITI i pareri favorevoli delle più rappresentative associazioni dei commercianti su aree pubbliche nella seduta del 23 novembre 2000;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dell'associazione dei consumatori Federconsumatori in data 4.12.2000, prot. n. 20378;

DATO atto che le associazioni Confartigiano-Apa, Federimprese Lapam e associazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, e le associazioni dei consumatori Adiconsum ed Adoc, sebbene convocate con nota dell'8/11/2000 - prot. 18756, non hanno partecipato alla riunione del 23/11/2000 né inviato parere scritto in merito;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 28 - comma 12 - dello Statuto Comunale;

ORDINA

che l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Comune di Rubiera abbia luogo nel rispetto di quanto segue:

A) MERCATO ANNUALE (SABATO)

1. Il mercato ha luogo dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
2. I commercianti concessionari di posteggio devono occupare il posteggio in concessione entro le ore 8.30;
3. I commercianti concessionari di posteggio entro l'orario suddetto devono installare banco-autoservizio, attrezzature, veicoli consentiti, entro l'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato e, non oltre le 8.45, devono rimuovere dalle strade e piazze rientranti nell'area di mercato tutte le attrezzature e/o mezzi che per motivi di spazio non possono sostare entro l'area in concessione;
4. L'occupazione dei posteggi potrà avvenire solo dopo le ore 6.00;
5. Non è consentito liberare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero);
6. L'entrata degli automezzi all'interno dell'area di mercato è consentita solo dopo che le merci siano state preparate al carico, ovvero inscatolate e/o riposte nei propri contenitori, cosicchè la sosta dei mezzi sia limitata alle sole operazioni di carico;
7. Entro le ore 14.30 tutti i concessionari di posteggio debbono aver sgomberato l'intera area di mercato cosicchè possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

B) MERCATO STAGIONALE PERIODO MAGGIO/AGOSTO (MERCOLEDI SERA)

1. Il mercato ha luogo dalle ore 20.00 alle ore 24.00;
2. I commercianti concessionari di posteggio entro le ore 19.30 devono avere installato banco, autoservizio ed attrezzature consentite entro l'area a ciascun assegnato e, non oltre le 19.45, devono rimuovere dalle strade e piazze rientranti nell'area di mercato tutte le attrezzature e/o mezzi che per motivi di spazio non possono sostare entro l'area in concessione;
3. L'occupazione dei posteggi potrà avvenire solo dopo le ore 18.00;
4. Non è consentito liberare il posteggio prima delle ore 24.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero);
5. L'entrata degli automezzi all'interno dell'area di mercato è consentita solo dopo che le merci siano state preparate al carico, ovvero inscatolate e/o riposte nei propri contenitori, cosicchè la sosta dei mezzi sia limitata alle sole operazioni di carico;
6. Entro le ore 1.00 tutti i posteggi devono avere sgomberato l'intera area di mercato cosicchè possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

C) FIERA DI GIUGNO (2^ DOMENICA)

1. Il mercato ha luogo dalle ore 8.00 alle ore 23.00;
2. I commercianti concessionari di posteggio entro le ore 7.30 devono avere installato banco, autoservizio ed attrezzature consentite entro l'area a ciascun assegnato e, non oltre le ore 7.45, devono rimuovere dalle strade e piazze rientranti nell'area di mercato tutte le attrezzature che per motivi di spazio non possono sostare entro l'area concessa;
3. L'occupazione dei posteggi potrà avvenire solo dopo le ore 6.00;

4. Non è consentito liberare il posteggio prima delle ore 23.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero);
5. Entro le ore 24.00 tutti i posteggi devono aver sgomberato l'intera area di mercato cosicché possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

D) FIERA DI SETTEMBRE (ULTIMA DOMENICA)

1. Il mercato ha luogo dalle ore 8.00 alle ore 23.00;
2. I commercianti concessionari di posteggio entro le ore 7.30 devono avere installato banco, autoservizio ed attrezzature consentite entro l'area a ciascun assegnato e, non oltre le ore 7.45, devono rimuovere dalle strade e piazze rientranti nell'area di mercato tutte le attrezzature che per motivi di spazio non possono sostare entro l'area concessa;
3. L'occupazione dei posteggi potrà avvenire solo dopo le ore 6.00;
4. Non è consentito liberare il posteggio prima delle ore 23.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero);
5. Entro le ore 24.00 tutti i posteggi devono aver sgomberato l'intera area di mercato cosicché possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

E) ATTIVITA' ITINERANTE

- L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi dalle ore 7.00 alle ore 22.00. L'attività non è consentita la domenica e negli altri giorni festivi, salvo deroghe per l'esercizio del commercio nelle giornate stabilite ai sensi dell'art.11 - comma 5 - D. Lgs. 114/98;

F) ATTIVITA' STAGIONALI


- L'attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante ed a posto fisso, sarà consentita dalle ore 7.00 alle ore 22.00;

G) POSTEGGI ISOLATI

- L'attività di vendita e/o somministrazione del posteggio isolato di Piazza del Popolo (chiosco) può essere svolta dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
- L'attività di vendita del posteggio isolato di Piazza del Popolo (banco + automezzo) può essere svolta dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (secondo e ultimo mercoledì di ogni mese);
- L'attività di vendita del posteggio isolato di via San Faustino c/o Cimitero del Capoluogo (chiosco) può essere svolta dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 29 - c. 1 e 2 - del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni (comma 3 - art. 29 D. Lgs. 114/98).



IL SINDACO
(Dott.ssa Anna Pozzi)